SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1996, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

96A5063

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408.

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0439

DECRETO-LEGGE 5 agosto 1996, n. 409.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del

comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

6. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Gli enti di cui al presente comma possono altresì assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino all'espletamento dei concorsi previsti dello stesso articolo 4-*bis* i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

2. Al comma 3-*bis*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 345, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 345 del 1996 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

3. La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantatre posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 1995, ferma restando la previa determinazione dei criteri generali di valutazione, procede alla attribuzione ai singoli candidati del punteggio relativo ai titoli di merito eventualmente prodotti successivamente alla correzione delle prove scritte e nei riguardi dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali. Il punteggio in tal modo attribuito viene comunicato ai candidati in data comunque anteriore a quella fissata per l'espletamento della prova orale.

Art. 8.

Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al

comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2*. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da otto assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 10.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: «è previsto» sono inserite le seguenti: «dalla legge o dallo statuto».

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 11.

Servizio di mensa scolastica

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.

Art. 12.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0438

DECRETO-LEGGE 5 agosto 1996, n. **410**.

Interventi nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

Art. 3.

Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«*4*. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse».

Art. 4.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.

Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1*. — Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10».

Art. 6.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di elisuperfici

1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici.

Art. 8.

Disposizioni in materia di circolazione stradale

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 61 sono apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)* le parole «2,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «2,55 m»

b) alla lettera *c)* le parole: «7,50 m per veicoli ad un asse e» sono soppresse ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.»;

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: «gli autotreni» a «regolamento» è sostituito dal seguente: «gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1996.»;

c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 agosto 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 1996.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Macerata Feltria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Macerata Feltria;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Macerata Feltria;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Considerato che il materiale documentario conservato nell'archivio notarile mandamentale di Macerata Feltria è stato versato all'archivio di Stato di Pesaro e che il predetto archivio mandamentale non ha più documenti in deposito, né potrà più riceverne non esistendo nel territorio del soppresso mandamento di Macerata Feltria uffici del registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Considerato altresì che i comuni di Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montegrimano, Pian di Meleto, Pietrarubbia e Sassofeltrio, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale;

Ritenuta la necessità di accogliere le predette richieste;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Macerata Feltria è soppresso.

Roma, 18 luglio 1996

p. *Il Ministro:* MIRONE

96A5066

DECRETO 26 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Marco Andrea Lantelme, nato a Carignano (Torino) il 13 novembre 1968, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «solicitor» rilasciatogli il 16 ottobre 1995 dal presidente della corte d'appello d'Inghilterra e del Galles ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione legale;

Considerato che l'istante è provvisto del titolo accademico denominato «diploma in English Law for Overseas Students» conseguito il 6 luglio 1992 presso l'Università di Exeter (GB);

Considerato che l'istante ha sostenuto, con successo, gli esami per ottenere il sopra indicato titolo professionale nella sessione estiva del 1993 e che ha esercitato la professione legale in Inghilterra dal settembre 1993 al dicembre 1995;

Considerato che l'istante ha conseguito altresì la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Torino il 23 giugno 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Lantelme Marco Andrea, nato a Carignano (Torino) il 13 novembre 1968, è riconosciuto il titolo professionale di «solicitor» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 26 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5067

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1996.

Istituzione in Milano di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, punto 5), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo», che dà facoltà al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del Tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle Finanze e i relativi successivi decreti di attuazione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, contenente il regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e in particolare l'art. 6, punto 2), il quale prevede la possibilità che, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del tesoro, siano istituite «sedi decentrate della Scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzarne la distribuzione territoriale»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la nota n. 14684 Serv. VI in data 14 marzo 1995, con la quale la Direzione regionale delle entrate per la regione Lombardia propone alla Direzione compartimentale del territorio per la Lombardia di individuare un'idonea superficie dell'immobile demaniale in Milano, denominato «Palazzo in Piazza Affari», da destinare alle finalità istituzionali della Scuola;

Viste le note n. 1477 del 5 aprile 1995, n. 2520 del 18 maggio 1995 e n. 3570 del 30 ottobre 1995 con le quali la Scuola centrale tributaria concorda con l'iniziativa assunta dalla predetta direzione regionale delle entrate;

Vista la nota n. 2/3/15302/95 del 5 dicembre 1995 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la regione Lombardia, comunica l'assegnazione alla Scuola centrale tributaria di mq 1000 circa al piano quinto e di mq 363 circa al piano sesto nell'immobile demaniale di Piazza Affari, scheda 361 e la successiva nota n. 447/95/Segr. del 21 dicembre 1995 della Direzione regionale delle entrate della Lombardia, nonché la nota n. 2/3/17045/95 del 26 dicembre 1996 del Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la regione Lombardia, con la quale si precisa che la consegna dei locali assegnati avverrà non appena l'immobile verrà reso idoneo con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte del provveditorato regionale alle OO.PP. per la Lombardia;

Vista da ultimo la nota n. 2/3/3321/96 del 5 marzo 1996 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la regione Lombardia comunica che l'ufficio tecnico erariale di Milano con nota prot. 7426/96 del 4 marzo 1996, ha riconosciuto idonei i locali dell'immobile demaniale indicato destinati a sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni»;

Considerata l'opportunità per la Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» di istituire in Milano una sede decentrata da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali a carattere nazionale, oltre alle sedi già istituite di Palermo, Bari, Torino e Bologna;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Milano una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». Essa dipende funzionalmente dalla sede centrale ed è tenuta ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dalla sede centrale stessa.

Art. 2.

L'attività della sede decentrata si svolge nei locali dalla superficie complessiva di circa mq 1363, posti al quinto e al sesto piano dello stabile demaniale (ex palazzo P.T. di piazza Cordusio - scheda 361) sito in Milano - Piazza Affari - concessi in uso gratuito per la finalità sopraddetta dal Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la regione Lombardia.

Art. 3.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata la Scuola centrale tributaria provvede con personale appartenente al Ministero delle finanze, senza diritto a speciali indennità, designate dalla scuola stessa d'intesa con i competenti uffici e con un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della sede decentrata sono a carico del capitolo 1140, rubrica 1, categoria IV del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze così denominato: «spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria E. Vanoni» e devono essere, in via preventiva espressamente autorizzate dal direttore amministrativo della scuola centrale tributaria.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti che disciplinano il funzionamento e le attività della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» ed in particolare le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336.

Art. 6.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

96A5002

DECRETO 15 luglio 1996.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco di Colonia ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Camel Lights 100's (filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta	
	nicotina	condensato
Camel Lights 100's (filter)	0,7	8,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996.

Ad esaurimento delle citate scorte, le unità di condizionamento delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A5069

DECRETO 24 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Toscana, per il Veneto, per la Sicilia e per la Calabria hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

registro successioni e atti giudiziari di Firenze in data 18 giugno 1996 (dalle ore 11 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro affitti bollo e demanio di Firenze in data 19 giugno 1996 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.;

direzione regionale delle entrate per il Veneto - sezione staccata di Padova in data 29 giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Trapani, ufficio imposte dirette di Licata, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Ragusa, commissione tributaria provinciale di Ragusa, ufficio del registro atti civili e commissione tributaria provinciale di Messina nei giorni 5 e 6 luglio 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Giarre, ufficio I.V.A. di Cosenza in data 6 luglio 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Mistretta nei giorni 12 e 13 luglio 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Toscana:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze in data 18 giugno 1996;

ufficio del registro affitti bollo e demanio di Firenze in data 19 giugno 1996;

Regione Veneto:

direzione regionale delle entrate per il Veneto - sezione staccata di Padova in data 29 giugno 1996;

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Trapani, ufficio imposte dirette di Licata, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Ragusa, commissione tributaria provinciale di Ragusa, ufficio del registro atti civili e commissione tributaria provinciale di Messina nei giorni 5 e 6 luglio 1996;

ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Giarre in data 6 luglio 1996;

ufficio del registro di Mistretta nei giorni 12 e 13 luglio 1996;

Regione Calabria:

ufficio I.V.A. di Cosenza in data 6 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A5603

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soliani e sen. prof.ssa Carla Rocchi.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 298 del 21 ottobre 1994, modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n. 106 del 28 marzo 1995, n. 111 del 30 marzo 1995 e n. 233 del 10 luglio 1995, con il quale sono

stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soliani e sen. prof.ssa Carla Rocchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa — ferma restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale — è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato prof.ssa Nadia Masini è conferita la delega per le seguenti materie:

a) rapporti con le autonomie regionali e locali, con particolare riguardo all'edilizia scolastica e al diritto allo studio, anche in attuazione dei protocolli d'intesa con U.P.I. e A.N.C.I.;

b) rapporti con la Conferenza dei presidenti delle regioni;

c) provvedimenti, nei confronti del personale direttivo, docente ed educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente;

d) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare sulla base del preventivo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

e) richiesta di reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato prof.ssa Abertina Soliani è conferita la delega per le seguenti materie:

a) il progetto educativo della scuola e le problematiche dei giovani (progetti speciali, direttive per l'apertura pomeridiana della scuola ai giovani, pari opportunità, progetti per il successo scolastico, prevenzione educativa delle tossicodipendenze, integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, educazione stradale, educazione interculturale);

b) contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'Amministrazione;

c) provvedimenti, nei confronti del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola appartenenti ai ruoli nazionali, (personale delle accademie e dei conservatori) di riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica e destituzione.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Carla Rocchi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) gli ordinamenti didattici e le sperimentazioni (provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura, sulla base delle direttive del Ministro);

b) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

c) educazione sportiva;

d) organi collegiali della scuola;

e) richieste di parere al Consiglio di Stato ai fini della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Art. 5.

Ai Sottosegretari potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Roma, 29 maggio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A5085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI San Michele», in S. Michele delle Badesse in Borgoricco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 luglio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI San Michele», con sede in S. Michele delle Badesse in Borgoricco, (Padova) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI San Michele», con sede in San Michele delle Badesse in Borgoricco, costituita per rogito notaio dott. Costantino Bolzonella, in data 9 febbraio 1966, rep. n. 41.110 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e domiciliato in Conegliano (Treviso) in viale Veneto, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5070

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agritermica di Gualdo Cattaneo - Società cooperativa a r.l.», in Gualdo Cattaneo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agritermica di Gualdo Cattaneo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gualdo Cattaneo (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Agritermica di Gualdo Cattaneo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gualdo Cattaneo (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Mario Fea, in data 21 novembre 1983 rep. n. 437, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Susanna Bugiardi nata a Perugia il 25 luglio 1959 ivi residente in via A. Vecchi n. 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5071

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Service Coop - Società cooperativa a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Service Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Perugia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Service Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott.ssa Anna Rita Zafferami in data 11 gennaio 1989, rep. n. 40859, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Roberto Natali nato a Terni il 7 novembre 1938 e residente a Spoleto località Crocemarroggia, n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5072

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calzificio Jolly Bo - Società cooperativa a r.l.», in Giano dell'Umbria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 settembre 1995 dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Calzificio Jolly Bo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Giano dell'Umbria (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Calzificio Jolly Bo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Giano dell'Umbria (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Marco Carbonari, in data 10 dicembre 1987, rep. n. 13812, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Angelo Francalancia nato a Macerata il 16 settembre 1943, ed ivi residente in via Brigata Macerata, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5073

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 18 giugno 1996.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984) e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022 in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione dell'8 maggio 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALCATEL ITALIA S.p.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: software di gestione ad oggetti di apparati ADM di gerarchia sincrona (SDH).

Durata e data di inizio: 4 anni e 1 mese dal 15 maggio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 23.435.000.000;

eleg. 5.628.000.000;

totale 29.063.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059991/346 e n. 059990/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 15.984.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.187.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione:

della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di Istituto finanziatore, così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

2) ANGELINI RICERCHE S.p.A. - Società consortile, S. Palomba - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi farmaci per la terapia di patologie autoimmuni di tipo cronico degenerativo.

Durata e data di inizio: 7 anni dal 1° dicembre 1991.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 1.246.000.000;

eleg. 15.111.000.000;

totale 16.357.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 056066/346 e n. 056065/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 8.996.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.390.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

3) ANSALDO INDUSTRIA S.p.A. - Genova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema di automazione integrato per il controllo dei processi industriali basati su drives - Il sistema Artics.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 5 luglio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 11.607.000.000;

eleg. 16.327.000.000;

totale 27.934.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059108/346 e n. 059107/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 15.362.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.609.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, ed al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

4) ATS FAAR S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: strumento atto all'esecuzione di prove di impatto multiassiale e biassiale per la valutazione delle caratteristiche meccaniche di resistenza all'urto ad alta velocità su provini o manufatti completi di materiale plastico, composito o metallico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 novembre 1995.

Costo dichiarato: 2.500.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060695/46.

Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

5) CARTIERE CIMA S.P.A. - San Giovanni Bianco (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: pergamene vegetali per la produzione di laminati plastici in continuo e post forming destinati al settore del finto legno: nuovi prodotti e nuovi processi.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 21 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 8.390.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060264/46.

Credito agevolato: L. 5.453.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

6) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi farmaci antiosteoporotici non ormonali.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 16 giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 6.415.000.000;

eleg. 2.090.000.000;

totale 8.505.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060185/46.

Credito agevolato: L. 2.443.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.443.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

7) DINAMITE DIPHARMA S.P.A. - Basiliano (Udine) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la sintesi di furosemide con sviluppo di un impianto di fotoclorurazione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 dicembre 1995.

Costo dichiarato: 1.700.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060764/46.

Credito agevolato: L. 1.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

8) DINAMITE DIPHARMA S.P.A. - Basiliano (Udine) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la produzione di isosorbide-5-nitrato.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.093.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060762/46.

Credito agevolato. L. 765.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

9) DITTA MICHELE RATTI S.P.A. - Luino (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: macchina di ritorcitura per filo continuo completamente automatizzata, con fusi ed assi ad azionamento singolo.

Durata e data di inizio: 5 anni e 10 mesi dal 1° settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 7.902.000.000;

eleg. 300.000.000;

totale 8.202.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060303/46.

Credito agevolato: L. 4.936.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

10) ELMAG S.P.A. - Monza (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove tecnologie nella verniciatura ed essiccazione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 15 giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 3.308.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060210/46.

Credito agevolato: L. 2.150.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

11) I.T.O. S.R.L. - Pievesestina di Cesena (Forlì) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: selezionatrice automatica di qualità per frutti come mele, agrumi, pomodori.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: 2.027.000.000.

Forme finanziamento:
pratica n. 060666/46.

Credito agevolato: 1.418.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

12) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema radio digitale per la trasmissione della capacità 1xSTM-1 nelle gamme con spaziatura 30 MHz e riuso della frequenza della polarizzazione ortogonale.

Durata e data di inizio: 4 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 9.293.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060651/46.

Credito agevolato: L. 5.575.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

13) ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. - Ruvo di Puglia (Bari) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di sistemi di schermature di grandi dimensioni da campi magnetici statici, a bassa frequenza e tempo-variabili.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1996.

Costo dichiarato: 1.120.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060658/46.

Credito agevolato: L. 784.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

14) MARCONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: apparati radio multicanali ad alta efficienza spettrale per impieghi in condizioni ambientali gravose.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° dicembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. 9.648.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060681/46.

Credito agevolato: L. 6.271.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

15) NARDI S.R.L. - Soave (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova tecnologia di essiccazione artificiale del legname da costruzione mediante riscaldamento ad alta temperatura (da 100° a 180 °C), che consente di ottenere alta produttività e ridotti consumi energetici.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: 2.417.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060579/46.

Credito agevolato: L. 1.691.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

16) PROGRES 2 S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: finanza 2000: sistema di tesoreria integrata.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 10 ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 4.270.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060429/46.

Credito agevolato: L. 2.775.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

17) SIAE MICROELETTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: famiglia di ponti radio digitali ad alta capacità per reti sincrone SDH.

Durata e data di inizio: 4 anni e 9 mesi dal 1° aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 7.277.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059859/46.

Credito agevolato: L. 4.366.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: Come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

18) UTENSILERIE ASSOCIATE S.P.A. - Monvalle (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi prodotti nel campo degli utensili professionali atti a garantire elevata sicurezza operativa e sotto tensione.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 22 aprile 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 11.844.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058931/346 e n. 058930/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di. L. 7.106.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

19) VEMAR HELMETS S.R.L. - Grosseto (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie produttive finalizzate alla produzione di caschi per motociclisti, ed aventi come scopo la riduzione del peso del casco e una maggiore flessibilità delle linee di produzione con conseguente riduzione dei costi ed oneri di lavorazione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 gennaio 1996.

Costo dichiarato: 832.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060797/46.

Credito agevolato: L. 582.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 53.778.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 158

96A5086

DELIBERAZIONE 20 giugno 1996.

Decadenza di progetti finanziati dal Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i punti 7 e 8 della lettera *A* della deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994) che prevedono le ipotesi di decadenza del provvedimento di concessione del finanziamento;

Viste le proposte di decadenza trasmesse dall'istituto gestore del Fondo speciale ricerca applicata, relative ai progetti di ricerca già deliberati che rientrano nelle ipotesi di cui sopra;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di decadenza dei progetti di cui sopra;

Delibera:

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

1) prat. n. 53653 - ANGELO CREMONA E FIGLIO S.P.A. - Monza (Milano). «Sistemi flessibili automatici per la prima lavorazione del legno». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 aprile 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992);

2) prat. n. 50054 - ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. ora ANSALDO INDUSTRIA S.P.A. - Genova; ALUTEKNA S.P.A. - Marcon (Venezia) - in solido. «Battello ad azionamento elettrico». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1990 n. 82 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento n. 293 del 17 dicembre 1990);

3) prat. n. 55702 - A.R.E. - APPLICAZIONI RADIO ELETTRONICHE S.P.A. - Legnano (Milano). «Apparati di utente e terminazioni in rete per servizi telematici in ambiente ISDN». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 luglio 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993);

4) prat. n. 54990/46 e 54993/346 - FABBRICA MILANESE CONDUTTORI S.P.A. - Milano. «Cavi speciali per impieghi gravosi». Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 aprile 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993);

5) prat. n. 55756/46 - GAMFIOR S.P.A. - Torino. «Elettromandrini ad altissima velocità per sistemi di rettificatura». Delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 9 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1995, supplemento ordinario n. 104).

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 giugno 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 157

96A5087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 luglio 1996.

Variazione alla denominazione sociale della società «MGF Vita Italia S.p.a.», in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1983 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società «MGF Vita Italia S.p.a.», con sede in Milano, via Galvani n. 24;

Vista la comunicazione della «MGF Vita Italia S.p.a.» in data 11 luglio 1996 e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 27 giugno 1996, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale;

Approva:

La variazione dello statuto inerente il cambio di denominazione sociale da «MGF Vita Italia S.p.a.» in «Le Mans Vita Italia S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5089

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184, con i quali sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 febbraio 1996, intesa ad ottenere, fra l'altro, l'adeguamento dello statuto del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari ai nuovi settori scientifico-disciplinari, in modo da corrispondere a quanto previsto dai sopracitati decreti presidenziali e la ridenominazione dell'orientamento in tecnologie lattiero-casearie in «orientamento lattiero-caseario», con adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui ai più volte citati decreti;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 1° luglio 1996, prot. n. 1020, in merito all'adeguamento del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari ai nuovi settori scientifico-disciplinari, nonché alla ridenominazione dell'orientamento in tecnologie lattiero-casearie in «orientamento lattiero-caseario» ed al relativo curricolo;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», punto 3 - «Diploma universitario in tecnologie alimentari», l'inciso «Tecnologie lattiero-casearie», di cui alla lettera *a)* dell'ultimo comma dell'art. 112, è modificato in: «Lattiero-caseario».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», punto 3 - «Diploma universitario in tecnologie alimentari», l'art. 117 è sostituito, nelle parti relative al punto 1. «Formazione di base comune», al punto 2. «Formazione professionale di base» e, limitatamente all'orientamento in tecnologie lattiero-casearie, al punto 3. «Formazione professionale specifica» così come segue:

«Art. 117. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. Formazione di base comune (500 ore)

AREA 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

AREA 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, B01B.

AREA 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, E05A, E05B, G07A.

AREA 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle relazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Settori scientifico-disciplinari: C02X.

AREA 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A.

AREA 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E04B, E11X, G02A, G02B, G02C, G04X, G09A.

AREA 7 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, I27X, P02B, P02D.

2. Formazione professionale di base *(400 ore)*

AREA 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questo corso lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve conoscere nozioni generali riguardanti le tecniche di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B.

AREA 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G08A.

AREA 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

AREA 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X, N04X, N10X.

AREA 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, V30B.

3. Formazione professionale specifica

Orientamento lattiero-caseario.

Formazione professionale specifica (900 ore).

La formazione professionale specifica in tecnologie lattiero-casearie, per un totale di 900 ore, trova gli elementi didattici nella seguente articolazione:

AREA 14 - *Tecnologia lattiero-casearia* (250 ore).

I crediti didattici che confluiscono in quest'area forniscono allo studente le nozioni specialistiche applicative per la corretta produzione e conservazione dei prodotti lattiero-caseari, incluse le conoscenze relative alle macchine ed agli impianti.

Settori scientifico-disciplinari: G05B, G05C, G08A.

AREA 15 - *Microbiologia lattiero-casearia* (150 ore).

I crediti didattici che compongono quest'area sono necessari allo studente per acquisire un'approfondita conoscenza della microbiologia specifica del settore lattiero-caseario utile per la corretta conduzione dei processi biochimici che sono alla base delle produzioni; si associano a queste le conoscenze di enzimologia, biotecnologie delle fermentazioni, igiene della produzione nonché quelle relative ai problemi dei trattamenti biologici dei reflui.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E12X, G08B.

AREA 16 - *Chimica lattiero-casearia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei componenti chimici della materia prima e dei meccanismi chimici dei fenomeni biologici che avvengono nei formaggi e nei latti fermentati durante i processi di fermentazione e nel periodo della maturazione e conservazione. Deve acquisire inoltre competenze sui processi chimici che portano all'alterazione dei prodotti e sulle specifiche che determinano tipicità, qualità e genuinità.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C09X, G08A.

AREA 17 - *Controllo della qualità* (150 ore).

Parte essenziale della formazione del tecnologo alimentare con orientamento lattiero-caseario è la conoscenza delle procedure di controllo chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione.

Queste competenze devono essere integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture per le produzioni e per la distribuzione.

Settori scientifico-disciplinari: C09X, E05A, G02B, G05B, G05C, G07A, G08A.

AREA 18 - *Elementi di informatica* (50 ore).

La gestione della produzione e della distribuzione del prodotto richiedono competenze di elaborazione dei dati e di conduzione dei processi assistite da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Settori scientifico-disciplinari: K05A, K05B.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree del settore lattiero-caseario e del controllo e della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato in materia lattiero-casearia.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 1996

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

96A5007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico affidato al commissario straordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 1996 al n 507, l'incarico di commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) conferito all'ing. Bruno Agricola, è stato ulteriormente prorogato sino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

96A5010

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto MCL n. 497/1996 del 13 maggio 1966
(Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, reg. 1, foglio 219)

Specialità medicinale. «CEFIL» nelle forme confezioni: «250», 8 compresse 250 mg; «500», 8 compresse 500 mg; sciroppo 250 mg/5ml, 80 ml; rilasciata alla società Ris Farma r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Borgogna n. 5 ed officina consortile in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 02911880017, sono apportate le seguenti modifiche

Modifiche apportate:

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«250», 8 compresse 250 mg;
n. AIC 028642015 (in base 10) 0VB2QZ (in base 32);
Classe «a». Prezzo L. 13.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

«500», 8 compresse 500 mg;
n. AIC 028642027 (in base 10) 0VB2RC (in base 32);
classe «a». Prezzo L. 25.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

sciroppo 250 mg/5 ml, 80 ml;
n. AIC 028642039 (in base 10) 0VB2RR (in base 32);
classe «a». Prezzo L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 641/1996

Specialità medicinale: «EFFERALGAN 500» nelle forme e confezioni: 16 compresse 500 mg divisibili, 20 compresse 500 mg divisibili, 100 compresse 500 mg divisibili.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Upsa - Agen Francia rappresentata in Italia dalla Upsamedica S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello n. 18; codice fiscale e partita IVA: 09649101152.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Laboratoires Upsa, nello stabilimento sito in Avenue du Docteur Bru, Agen, Francia.

Confezioni autorizzate: n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

16 compresse 500 mg divisibili;
AIC n. 026608125 (in base 10) 0TD0HX (in base 32);
classe «c»;

20 compresse 500 mg. divisibili,
AIC n. 026608137 (in base 10) 0TD0J9 (in base 32);
classe. «c»,

100 compresse 500 mg;
AIC n. 026608149 (in base 10) 0TD0JP (in base 32);
classe: «c».

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: paracetamolo 500 mg; eccipienti: polvidone, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto AIC n. 663 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: «ANGIZEM 200» nella forma e confezione: «200» Retard 36 capsule 200 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Inverni Della Beffa S p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella n. 2, Milano, codice fiscale n. 11007760157 su licenza della Tanabe Seyaku Co, Ltd - Osaka, Giappone.

Produttore: La produzione è effettuata dalla Synthelabo Groupe - Stabilimento di Tours (Francia), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Synthelabo Groupe - Stabilimento di Tours, Francia (codice A davanti al numero di lotto) ed anche dalla Synthelabo S.p.a. - Officina farmaceutica comune di Limito, Milano (codice B davanti al numero di lotto).

Confezioni autorizzate, n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200» Retard 36 capsule 200 mg;
n. AIC: 025280064 (in base 10) 0S3HL0 (in base 32);
classe: A. Prezzo L. 36 000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, capolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stearato (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Composizione della capsula. gelatina, titanio biossido (E 171), ossidi di ferro (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato. Terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica, angor da sforzo ed a riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC n. 664 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: «DILADEL 200» nella forma e confezione: «200» Retard 36 capsule 200 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I C.: Laboratori Delalande Isnardi S p a. con sede legale ed officina di produzione siti in via XXV Aprile, 69, Imperia, codice fiscale n. 00487310013.

Produttore: La produzione è effettuata dalla Synthelabo Groupe, stabilimento di Tours (Francia), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Synthelabo Groupe, stabilimento di Tours, Francia (codice A davanti al numero di lotto) ed anche dalla Synthelabo S.p a. - Officina farmaceutica comune di Limito, Milano (codice B davanti al numero di lotto).

Confezioni autorizzate, n ri AIC e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993:

«200» Retard 36 capsule 200 mg.

n. A.I C.: 025275049 (in base 10) 0S3BP9 (in base 32);

classe A. Prezzo L 36 000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n 490).

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione ogni capsula contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato mg 200; Eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, capolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stearato (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Composizione della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), ossidi di ferro (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato. Terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica; angor da sforzo ed a riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto AIC n. 665 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: «TILDIEM 200» nella forma e confezione «200» Retard 36 capsule 200 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C · Synthelabo S.p.a. con sede legale in Galleria Passarella n. 2, Milano, domicilio ed officina di produzione in via Rivoltana n 35, Limito (Milano), codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Synthelabo Groupe, stabilimento di Tours (Francia); il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Synthelabo Groupe, stabilimento di Tours, Francia (codice A davanti al numero di lotto) ed anche dalla Synthelabo S.p.a. - Officina farmaceutica comune di Limito, Milano (codice B davanti al numero di lotto).

Confezioni autorizzate, n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993·

«200» Retard 36 capsule 200 mg;

n. A.I.C.: 025278072 (in base 10) 0S3FMS (in base 32);

classe: A. Prezzo L. 36.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, capolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stearato (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Composizione della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), ossidi di ferro (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato. Terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica, angor da sforzo ed a riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5013

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Provvedimento di modifica di A.I C. specialità medicinale n. 525 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale «DIASTIL» gel tubo 20 g n. di A.I.C.: 019041060

Società Lifegroup S.p a., viale Tre Venezie 44/46, 35043 Monselice.

Oggetto provvedimento di modifica· modifica eccipienti

La composizone è così modificata· principio attivo invariato. Eccipienti: glicerina 00, idrossietilcellulosa 4, ialuronato di sodio 0,15, metil-p-idrossibenzoato 0,1, propil-p-idrossibenzoato 00, etil-p-idrossibenzoato 0,1, acqua depurata q b. 100.

Provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n 547 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: «FLUIMUCIL» 20 compresse efferv. 600 mg n. di A.I C.: 020582108.

Società Zambon Italia S.r.l., via della Chimica n. 9, 36100 Vicenza.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizone è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: sodio bicarbonato mg 500, acido citrico anidro mg 680, aroma limone mg 100, aspartame mg 20.

Provvedimento n. 302/1996 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale «ZOLOFT» 15 compresse 50 mg, 15 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.. Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156 km 50.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: la sertralina è indicata nel trattamento della depressione e nel trattamento di disturbi ossessivo-compulsivi.

Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro 12 mesi.

96A5014-96A5077

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 109 del 22 luglio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «AP+IB LAYERPLUS» vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro le infezioni da pasteurella anatipestifer, la bronchite infettiva e la pseudopeste dei polli.

Titolare A.I.C.: Ivaz S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. Istituto di sviluppo biologico italiano, nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (1000 dosi), A.I.C. n. 102178023.

Composizione qualitativa e quantitativa/dose (0,25 ml): principi attivi: pasteurella anatipestifer sierotipo A con titolo prima dell'inattivazione non inferiore a 10^8 UFC, pasteurella anatipestifer sierotipo 3/FO con titolo prima dell'inattivazione non inferiore a 10^8 UFC, virus della bronchite infettiva ceppo M41 con titolo prima dell'inattivazione non inferiore a $10^{6,7}$ DIE 50, virus lentogeno della pseudopeste aviare ceppo Ulster 2-C con titolo prima dell'inattivazione non inferiore a 10^8DIE 50; altri componenti: olio minerale leggero, sorbitan monoleato, sodio etilmercurio tiosalicilato, formaldeide libera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da pasteurella anatipestifer, della bronchite infettiva e della pseudopeste in polli sani.

Tempi di attesa: ventotto giorni.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 110 del 22 luglio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «VACORES» vaccino inattivato ed adiuvato contro le infezioni da virus respiratorio sinciziale bovino.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux, Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S r.l. con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 102266018,

flacone da 50 ml, numero di A.I.C 102266020.

Composizione qualitativa e quantitativa: ogni dose da 2 ml contiene: principi attivi: virus respiratorio sinciziale bovino inattivato, almeno 0,8 U.SN.; altri componenti: Al+++ (sotto forma di idrossido), saponina purificata, mercuriotiolato sodico, soluzione salina, (per ogni ml: sodio cloruro, fosfato disodico diidrato, fosfato monopotassico), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: giovani bovini ed adulti: immunizzazione attiva contro le infezioni da virus respiratorio sinciziale bovino.

Nei vitelli: immunizzazione passiva (trasmissione degli anticorpi colostrali specifici) contro le infezioni da virus respiratorio sinciziale bovino mediante vaccinazione delle vacche gravide.

Validità: dodici mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione. la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 111 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «SEROPET» (bromocriptina mesilato) compresse per cani.

Titolare A I.C.: Serovet S p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 07107080587.

Produttore Industria Farmaceutica Serono S.p a., via Casilina, 125.

Confezioni autorizzate e numero di A I C. 5 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102259013.

Composizione principio attivo: bromocriptina mesilato 0,586 mg (pari a bromocriptina base 0,5 mg); altri componenti: silice colloidale, magnesio stearato, acido maleico, amido, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche per il trattamento della pseudogravidanza o il blocco della lattazione fisiologica o patologica nella cagna.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 112 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «TONESS» iniettabile, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 5 flaconi da 60 mg piccoli animali, 2 e 5 flaconi da 240 mg grandi animali.

Titolare A.I.C.: società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Modifica apportata. produttore: la fase di produzione relativa alla liofilizzazione della specialità medicinale sopraindicata è ora eseguita dalla società Pharminvest S.p a. nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Le restanti fasi di produzione, controllo e confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5015

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1996, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, a favore della propria sezione di Milano, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Milano, via Saccardo n. 44, del periziato valore di L. 140.000.000, disposta dalla sig.ra Benedetti Rosa Maria con testamento pubblico a rogito dott. Giuseppe Antonio Masini, notaio in Milano, n. di rep. 29392.

96A5011

Autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 luglio 1996, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta, a favore del sottocomitato C.R.I. di Galliate, dal sig. Biader Ceipidor Vincenzo con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Bellezza, notaio in Novara, n. di rep. 6041, consistente nella quota di 1/3, detratte le spese, del saldo di un conto corrente bancario presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ammontante a L. 43.216.841.

96A5012

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1996 si è provveduto a ritirare il precedente decreto ministeriale 7 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 1996, concernente provvedimenti sanzionatori avverso la «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione s.r.l.» di Roma.

Con il medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, confermata con decreto ministeriale 14 novembre 1986 alla «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede in Roma, via Tomacelli n. 103, è revocata.

96A5016

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle suore carmelitane missionarie, in Roma

Con decreto ministeriale 23 luglio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla Provincia italiana delle suore carmelitane missionarie, con sede in Roma.

96A5044

Estinzione del monastero di S. Chiara detto delle Cappuccine, in S. Fiora

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, viene estinto il Monastero di S. Chiara detto delle Cappuccine, con sede in S. Fiora (Grosseto). Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Roma, con l'onere di provvedere alla donazione a favore della Parrocchia di S. Fiora, con sede in S. Fiora (Grosseto), della chiesa, della sacrestia e dei locali esterni al Monastero con le relative suppellettili, nonché all'alienazione del Monastero Santa Chiara detto delle Cappuccine, in S. Fiora, il cui ricavato dovrà essere consegnato alla Federazione «Sacra Famiglia - Monache Clarisse Cappuccine d'Italia», con sede in Roma, perché provveda a favore di quei monasteri ai quali sono state assegnate le monache dell'estinguendo Monastero.

96A5045

Estinzione della fabbriceria «Opera del Tempio Malatestiano», in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, viene estinta la Fabbriceria «Opera del Tempio Malatestiano», con sede in Rimini. Il patrimonio di cui è titolare l'ente, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è così devoluto:

il fabbricato di civile abitazione, composto di quattro vani, sito in Rimini, via Guerrazzi, alla Chiesa Cattedrale di Rimini;

i fabbricati comprendenti la Chiesa di S. Colomba ed i locali per la pastorale, composti complessivamente di dodici vani e mezzo, ubicati in Rimini, via Serpieri, alla Parrocchia di S. Colomba, con sede in Rimini.

96A5046

Riconoscimento della nuova denominazione assunta dalla fondazione di culto e di religione «Charitas Ambrosiana», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, la fondazione di culto e di religione «Charitas Ambrosiana», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione di «Caritas Ambrosiana» e contestualmente ha trasferito la propria sede in Milano da via Ariosto n. 13 a via S. Bernardino n. 4. È stato, altresì, approvato il nuovo statuto dell'ente datato 21 agosto 1992 e composto di quindici articoli.

96A5047

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dello Spirito Santo, in Manfredonia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla Parrocchia dello Spirito Santo, con sede in Manfredonia (Foggia).

96A5048

Riconoscimento della nuova denominazione assunta dal «Monastero di San Benedetto delle benedettine stefaniane», in Pisa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, viene disposta l'incorporazione, con effetto estintivo, del «Monastero della Santa Croce», con sede in Firenze, nel «Monastero di San Benedetto delle benedettine stefaniane», con sede in Pisa, che contestualmente ha assunto la nuova denominazione di «Monastero di S. Maria Madre della Chiesa e S. Benedetto» ed ha trasferito la propria sede in San Giuliano Terme (Pisa), località Pontasserchio. È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente predetto, datato 27 giugno 1995 e composto di nove articoli.

96A5049

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario dei SS. Vittore e Corona, in Feltre

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 1996, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto al santuario dei SS. Vittore e Corona, con sede in Feltre (Belluno), frazione Anzù. Detto ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla «Parrocchia di S. Maria del Rosario», con sede in Feltre (Belluno) con atto pubblico in data 9 giugno 1995, n. 76427 di repertorio, per notaio Rienzi Colò e consistente in alcuni appezzamenti di terreno, un fabbricato, un oratorio, un chiostro e lo stesso Santuario dei SS. Vittore e Corona, descritti nella perizia giurata 19 aprile 1995 del geom. Giovanni Ceccato e valutati L. 5.000.000.000 dallo U.T.E. di Belluno.

96A5050

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1516,36
ECU	1929,11
Marco tedesco	1027,35
Franco francese	302,27
Lira sterlina	2344,75
Fiorino olandese	915,84
Franco belga	49,852
Peseta spagnola	12,065
Corona danese	265,82
Lira irlandese	2442,86
Dracma greca	6,428
Escudo portoghese	9,998
Dollaro canadese	1103,45
Yen giapponese	14,188
Franco svizzero	1265,95
Scellino austriaco	145,99
Corona norvegese	237,80
Corona svedese	229,65
Marco finlandese	338,25
Dollaro australiano	1171,39

96A5154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autenticolor, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,13 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autenticolor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità di Francavilla Fontana (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 28,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 77 unità nella provincia di Brindisi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Standa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unità di Poggio S. Vicino (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 104 unità, su un organico complessivo di n. 104 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15399 del 23 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Val di Vara, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Progemi, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Progemi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 54 unità, su un organico complessivo di n. 350 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 30 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.R.E. Applicazioni radio elettroniche, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 48 unità, su un organico complessivo di n. 250 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.R.E. Applicazioni radio elettroniche, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 25 febbraio 1995 al 24 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società prodotti antibiotici, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 238 unità, su un organico complessivo di n. 319 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società prodotti antibiotici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario, con sede in Travedona Monate (Varese) e unità di Travedona Monate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 1° marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.D. Grandi elementi dimensionali, con sede in Cesena (Forlì) e unità di Pievesestina di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 102 unità, su un organico complessivo di n. 120 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.D. Grandi elementi dimensionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matec, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 79 unità, su un organico complessivo di n. 383 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 25 aprile 1995 al 24 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro antincendi, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unità di Abbiategrasso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro antincendi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unità di Vaie (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1995 al 7 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 81 unità, su un organico complessivo di n. 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.B.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Garvigo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 90 unità, su un organico complessivo di n. 209 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Texmantova, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 259 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmantova, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 84 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 178 unità, di cui 34 p.t. da 37,5 a 28,13 ore medie settimanali; 2 da 30 a 25 ore medie settimanali; 14 da 25 a 18,75 ore medie settimanali; 108 da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 702 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat Auto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 26 giugno 1993 al 25 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14056.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma. del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 95 unità, su un organico complessivo di n. 109 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità di Fiat centro sicurezza Orbassano (Torino), Fiat Gasdinamica Orbassano (Torino), Fiat Mirafiori carrozzeria Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 85 unità, di cui 1 unità da 37,5 a 26 ore medie settimanali; 1 unità da 35 a 24,5 ore medie settimanali; 2 unità da 28 a 19,5 ore medie settimanali; 1 unità da 30 a 21 ore medie settimanali; 1 unità da 25 a 17,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 665 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palmar, con sede in Torino e unità di c/o Michelin Stura (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 609 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità di Fiat auto Mirafiori ed enti centrali (Torino), Fiat auto ricambi di None (Torino), Volvera (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità, di cui 116 lavoratori secondo le modalità riportate all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di n. 609 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità di Michelin Dora di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, di cui 1 unità da 20 a 15,7 ore medie settimanali; 1 unità da 15 a 11,76 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 743 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di n. 200 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurojersey, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma e San Vittore (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 9 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 368 unità, su un organico complessivo di n. 1106 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE Sadelmi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 716 unità, su un organico complessivo di n. 1090 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 819 unità, su un organico complessivo di n. 1090 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo industria - Gruppo Ansaldo-Finmeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 30,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 115 unità, su un organico complessivo di n. 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, con sede in Valenzano (Bari) e unità di Valenzano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 209 unità, su un organico complessivo di n. 223 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnopolis Consorzio Csata Novus Ortus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni Generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma, San Vittore nel Lazio (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni Generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Metronotte, con sede in Livorno e unità di Livorno, Cecina (Livorno), Portoferraio (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unità, su un organico complessivo di n. 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Metronotte, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unità di Impruneta (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 80 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impruneta, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamon, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Ariccia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore settimanali a 19,37 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamon, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

96A5051

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, è revocato il provvedimento del 23 novembre 1995 di reiezione dell'istanza di proroga del trattamento CIGS presentata dalla S.p.a. ICLA Costruzioni generali per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 1° ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 1° ottobre 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICLA Costruzioni generali, con sede in Milano, unità di Napoli e uffici di Roma, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decreto 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei ed. «La Voce», con sede in Milano e sede di Milano e sede di Roma, per il periodo dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità in Centro Operativo di Palermo per il periodo dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1996 al 30 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, dalla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma, unità in Roma c/o Alenia, via Tiburtina km 12,400 Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Le proroghe di cui di sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. GEPIN, con sede in Roma, unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. GEPIN, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995;

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Gepin, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1995 con decorrenza 13 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della Previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata per le motivazione di cui in premessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r l., con sede in Casarza Ligure (Genova) unità di Casarza Ligure (Genova), Recco (due unità produttive) (Genova), limitatamente al periodo dal 14 settembre 1995 al 15 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 14 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate sede in Spresiano (Treviso), unità di Spresiano (Treviso).

Parere Comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate con sede in Spresiano (Treviso), unita' di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20219 del 14 marzo 1996 esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa di cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996: a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Romae unità di Roma, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 20 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1995 al 28 maggio 1996, della ditta S.r.l. Sasa, sede in Frattamaggiore (Napoli), unità di cui Frattamaggiore (Napoli).

Parere comitato tecnico del 4 maggio 1996: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Sasa, con sede in Frattamaggiore (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 29 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 00/00/00 con effetto dal 29 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede in Frattamaggiore (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 29 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della Previdenza socialeè autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli, sede in Napoli unità di Caserta e Napoli.

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli, unità di Caserta e Napoli.

Per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzatoa provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 2 aprile 1995 al 1° ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1996 con decorrenza 18 marzo 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Flovetro, con sede in S. Salvo (Chieti) e unità di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 1° agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996.

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 27 giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 15 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) è approvato la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Ravenna.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) è approvata il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta, S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli) e unità di Casoria (Napoli).

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta, S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ariston, con sede in Casoria (Napoli) e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996, della ditta S.r.l. Italsemole, con sede San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Cerignola (Foggia) e Foggia.

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italsemole, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Cerignola (Foggia) e Foggia, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91, sentenza tribunale dell'8 settembre 1994, n. 12/1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1995, n. 18593/1;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alures (gruppo Alumix), con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1995 n. 18593/2;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardal - Gruppo Alumix, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, sede in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma.

Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1996: favorevole.

Delibera Cipe 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Alumix, con sede in Roma e unità di di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20190/1-2.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C I.G O.,

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n 14

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O ;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale. intervenuta con il presente decreto, è autorizzatala ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera-Marghera-Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Nuova Fonit Cetra, con sede in Milano e uffici di Milano e Roma.

Trattamento staordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fonit Cetra, con sede in Milano e uffici di Milano e Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino e unità in Cascine Vica (Torino), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda gruppo Federconsorzi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 28 febbraio 1996, esclusi i lavoratori giornalisti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società tipografica Tiburtina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996, della ditta, S.p.a. So.Ma.C. Società manufatti cemento, con sede in Roma e unità di Catania, Monterotondo-Castelnuovo di Porto (Roma) e Verbania (Novara).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta, S.p.a. So.Ma.C. Società manufatti cemento, con sede in Roma, unità di Catania, Monterotondo-Castelnuovo di Porto (Roma) e Verbania (Novara), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

- Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Colombo Felice, con sede in Bergamo e unità in Cassano D'Adda (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In Pla.S. - Industria plastica siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unità in Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techini), con sede in San Salvo (Chieti) e unità in San Salvo (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

96A4977

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore disciplinare F21X - anestesiologia, disciplina: «anestesiologia e rianimazione».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5079

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoindicate di questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

settore disciplinare N09X - istituzioni di diritto pubblico, disciplina: «istituzioni di diritto pubblico».

Facoltà di ingegneria.

settore disciplinare I07X - meccanica applicata alle macchine, disciplina: «meccanica applicata alle macchine».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5090

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 181 del 3 agosto 1996).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 9, comma 19, riportato alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «I contratti stipulati con i direttori delle agenzie regionali ...», leggasi: «I contratti stipulati con i direttori *e con il personale* delle agenzie regionali ...».

96A5167

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei *fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni* dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via [illegible], 30
LIBRERIA [illegible]
Piazza [illegible]

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 3 0 9 6 *

L. 1.400